



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114

TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048

U-GF/13

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

11/10/2013

U-rsp/5397/2013



Circ. n. 279/XVIII Sess.



Ai Presidenti degli Ordini
degli Ingegneri d'Italia

Oggetto: Applicazione del DM 37/2008 (in particolare per gli Impianti Elettronici nei lavori Pubblici e Privati - rispetto delle prescrizioni e privativa per gli Ingegneri del Settore dell'Informazione).

Caro Presidente,

il Consiglio Nazionale, grazie all'attività del proprio Gruppo di Lavoro Energia, coordinato dal Consigliere Nazionale ing. Gaetano Fede, ha recentemente inviato a tutti gli Ordini degli Ingegneri d'Italia un **Questionario sull'applicazione del D.M. n. 37/2008** (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quattordicesimo, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici).

Le risposte pervenute al predetto questionario evidenziano ancora numerose carenze nell'applicazione dei dettami del decreto e che ancora in troppi casi i Comuni non richiedono l'acquisizione dei progetti.

Pertanto, il CNI ritiene opportuno trasmettere in allegato un quadro riassuntivo degli impianti soggetti al D.M. n. 37/2008 per i quali vige obbligo di progetto nonché i documenti che il Comune deve richiedere, che gli Ordini provinciali sono invitati a trasmettere a tutti i Comuni della Provincia di appartenenza.

Un'attenzione particolare meritano poi gli impianti elettronici, come sottolineato dal Gruppo di Lavoro Ingegneria dell'Informazione, coordinato dal Consigliere Nazionale ing. Angelo Valsecchi.

Per questi, infatti, va considerato che:

- Gli **Impianti Elettronici** vengono regolamentati dal DM 37/2008 all'Art. 1 comma 2 alla lettera b) come segue:

"impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere", definiti come di seguito:

“ ... le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua, mentre le componenti alimentate a tensione superiore, nonché i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all'impianto elettrico; ai fini dell'autorizzazione, dell'installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica vigente¹;

- 1) Gli Impianti Elettronici di cui al DM 37/2008, trovano, ad esempio, una esplicazione pratica nella casistica che segue che non vuole essere esaustiva:
 - a. Impianti e/o sistemi telefonici, di segnalazioni, controlli, cablaggi strutturati
 - b. Impianti di videosorveglianza, controllo accessi, identificazione targhe di veicoli etc.
 - c. Impianti e/o sistemi per la gestione elettronica del flusso documentale, dematerializzazione e gestione archivi.
 - d. Data center, server farm, etc
 - e. Impianti e/o Sistemi a controllo numerico e di automazione in genere.
 - f. Impianti e/o Sistemi per linee per telegrafia, telefonia, radiotelegrafia e radiotelegrafia, impianti in fibra ottica, ponti radio analogici e digitali, reti locali (LAN) e geografiche (VLAN), etc
 - g. reti wireless per trasmissione dati, sia Wi-Fi che Hiperlan, ...
- 2) In ogni caso ai sensi dell'Art. 5, comma 2 lettera e) del DM 37/2008 per gli Impianti Elettronici è sempre obbligatoria la progettazione e la dichiarazione di conformità con allegati obbligatori nel caso che coesistano con impianti elettrici con obbligo di progettazione.
- 3) La corretta applicazione del DM 37/2008 è attualmente spesso disattesa nei casi di nuovi impianti elettronici e soprattutto nei casi di ampliamenti degli impianti esistenti, e che in considerazione di ciò spesso gli enti pubblici e i soggetti privati risultano privi di adeguata documentazione progettuale, di verifiche tecniche e di collaudo significative.

Pertanto, a seguito di un attento esame della normativa predetta, si

¹ Cfr. D. L.vo 198/2010 e Allegato 13 del D.M. 314/1992, che prescrivono una abilitazione ulteriore dell'Impresa rispetto a quella prevista agli Artt. 3 e 4 del DM 37/2008 con abilitazione specifica e verifica dei requisiti tecnico professionali.


conclude che nel caso in cui gli Impianti Elettronici definiti nel DM 37/2008 siano **posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze, e coesistano con Impianti Elettrici per cui sussiste l'obbligo della progettazione**², è obbligatorio il progetto degli Impianti Elettronici e che detto progetto deve essere redatto da un Professionista iscritto all'Albo degli Ingegneri nel Settore dell'Ingegneria dell'Informazione.

Al fine di migliorare la sicurezza e l'efficienza degli Impianti Elettronici, traguardando anche la necessità di avere una adeguata documentazione tecnica a corredo degli stessi che favorisca future modifiche, migliorie ed ampliamenti degli impianti con un minor costo per il committente, si invitano pertanto gli Ordini a sollecitare gli enti pubblici ed i soggetti privati della provincia di appartenenza ad applicare correttamente quanto previsto dal DM 37/2008 per gli Impianti Elettronici, assicurando che la redazione dei progetti (preliminari e/o definitivi e/o esecutivi), la Direzione dei Lavori ed il Collaudo Tecnico Amministrativo finale e/o in corso d'opera, vengano svolti da professionisti competenti per legge, regolarmente iscritti agli Albi professionali.

Si evidenzia infine che anche per gli impianti elettronici, di cui ricorre l'obbligo della progettazione ai sensi sempre del DM 37/2008, vale quanto previsto dallo stesso DM per gli impianti elettrici, termotecnici, gas, ecc.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Riccardo Pellegatta)



IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)



² cioè in tutti i casi in cui l'impianto elettrico ha una di queste caratteristiche:

- a) per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq;
- b) realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali e' obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
- c) relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq;
- d) relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc